



Camera di Commercio  
Verona



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
VERONA

Regolamento del Consiglio Camerale

*Approvato con delibera del Consiglio Camerale  
n. 5 del 28 maggio 2012*

## **Regolamento del Consiglio camerale**

### Articolo 1

#### **Insediamiento del Consiglio camerale**

1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione dell'art. 12, quarto comma, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii..

### Articolo 2

#### **Adempimenti della prima adunanza**

1. Nella prima adunanza, in cui assume la presidenza il Consigliere più anziano di età, e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale.

### Articolo 3

#### **Elezione del Presidente e della Giunta camerale**

1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della Legge, del Regolamento e dello Statuto.
2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature.
3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.
4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art. 12, quarto comma, della L. n. 580 del 1993 e dello Statuto.
5. Il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nell'elezione dei membri della Giunta è pari a un terzo dei membri della Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.

6. Nell'elezione dei membri di Giunta, fermo restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla Legge, dovrà essere garantito il rispetto delle condizioni di pari opportunità, come disciplinate all'art. 10, comma 3, dello Statuto.
7. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

#### Articolo 4

### **Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio camerale**

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, attiva le Commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano per età.

#### Articolo 5

### **Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.
2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento. Si riunisce, inoltre, per l'approvazione del Programma Pluriennale.
3. Il Consiglio si riunisce altresì quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale, o un quarto dei Consiglieri in carica.
4. Il Presidente e i componenti della Giunta camerale intervengono con diritto di voto alle sedute del Consiglio.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

## Articolo 6

### **Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio 7 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica.
2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale, o per domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso può aver luogo anche tre giorni prima; con tale modalità l'ordine del giorno, già trasmesso, può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti.
4. Gli avvisi e la documentazione vengono trasmessi presso il domicilio eletto o resi disponibili avvalendosi di strumenti e supporti informatizzati.
5. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.

## Articolo 7

### **Pubblicazione dell'ordine del giorno**

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio dev'essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato nei termini previsti dall'art. 6, comma 1, all'albo camerale.

## Articolo 8

### **Deposito di atti e documenti**

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri, 48 ore prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

## Articolo 9

### **Numero legale**

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. I Consiglieri firmano il registro di presenza.
3. Il Segretario Generale verifica la presenza del numero legale dei Consiglieri. Accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la riunione.

4. Qualora manchi il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta. In tal caso il Presidente dispone la riconvocazione del Consiglio.
5. Una volta dichiarata aperta la riunione, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun Consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione.
6. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della riunione, il Presidente può sospendere la riunione per il tempo massimo di un'ora; qualora risulti l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la riunione.
7. Su richiesta di uno o più Consiglieri, o su propria iniziativa, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.
8. Il verbale della riunione dichiarata deserta deve indicare i nomi dei presenti e degli assenti.

#### Articolo 10

#### **Mancata partecipazione alle sedute e decadenza**

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile, salvo casi eccezionali, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a quattro sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.

#### Articolo 11

#### **Aula del Consiglio camerale**

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio nella quale, oltre al seggio della presidenza, devono essere riservati i necessari posti ai componenti della Giunta camerale, del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
2. Apposito spazio, anche collegato con circuito televisivo interno, deve essere destinato al pubblico. Spazio adeguato all'interno della Camera di Commercio dev'essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
3. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 12  
**Accesso all'aula consiliare**

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13  
**Pubblicità delle sedute**

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nella sala o nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite con deliberazione del Consiglio.

Articolo 14  
**Segretario del Consiglio camerale**

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

Articolo 15  
**Redazione e approvazione del processo verbale**

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.

2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione del voto espresso.
4. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi o dichiarazioni vengono riportati integralmente a verbale, purché il testo scritto dell'intervento sia contestualmente consegnato al Segretario Generale.
5. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
6. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se reso disponibile ai Consiglieri o depositato presso la Segreteria 48 ore prima della seduta. In quest'ultimo caso deve essere data notizia ai Consiglieri.
7. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si intende che il Consiglio lo approva all'unanimità.
8. Qualora un Consigliere ritenga di effettuare osservazioni sul verbale, può richiedere che di esse venga preso atto.
9. Delle osservazioni si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e se ne fa menzione, mediante annotazione in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce.

#### Articolo 16

### **Nomina degli scrutatori**

1. In caso di votazione a scrutinio segreto il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina tre scrutatori.

#### Articolo 17

### **Comunicazioni del Presidente**

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.

#### Articolo 18

### **Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno**

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo

l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Camera di Commercio compete alla Giunta camerale, ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.

#### Articolo 19

### **Inversione dell'ordine del giorno**

1. Su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri, può essere deliberata una modifica nell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

#### Articolo 20

### **Illustrazione delle proposte – Discussione generale**

1. La discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno è introdotta dal Presidente e può essere illustrata dallo stesso Presidente, da un Consigliere da lui delegato, da uno dei Consiglieri che abbia richiesto l'introduzione dell'argomento all'ordine del giorno o, su invito del Presidente, dal Segretario Generale.
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede alla votazione.

#### Articolo 21

### **Facoltà di parola**

1. Il Presidente dà facoltà di parola al Consigliere che ne faccia richiesta. Nessuno può interloquire o interrompere l'oratore. Ciascun intervento, ordinariamente, non può superare i dieci minuti.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

#### Articolo 22

### **Ordine degli interventi dei Consiglieri**

1. La parola è data ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.

3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può, di norma, prendere la parola una sola volta.
4. Non è consentito rinviare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
5. Gli interventi dei Consiglieri devono essere inerenti l'argomento all'ordine del giorno, diversamente il Presidente può sospendere l'intervento.

#### Articolo 23

##### **Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale**

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire per tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere o apprezzare i voti del Consiglio.

#### Articolo 24

##### **Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio**

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente.
2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

#### Articolo 25

##### **Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva**

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, ponga il dubbio che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione o il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti ciascuno, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'argomento al quale si riferiscono.

## Articolo 26

### **Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti**

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
3. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
4. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.
5. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione gli emendamenti.
6. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
7. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
8. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

## Articolo 27

### **Illustrazione e votazione delle mozioni**

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare mozioni concernenti l'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare la mozione per non più di cinque minuti. Le mozioni sono votate prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine di presentazione.
3. Non si procede alla votazione della mozione se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.

Articolo 28  
**Chiusura della discussione**

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 29  
**Sistemi di votazione**

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe di voto.
3. Si procede alla votazione a scrutinio segreto qualora la deliberazione riguardi persone o quando sia richiesta da almeno un decimo dei Consiglieri presenti.
4. E' facoltà del Consiglio, previo unanime parere favorevole dei membri presenti, fare ricorso, anche nei casi di cui al punto 3, alla votazione palese.

Articolo 30  
**Votazione palese**

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 31  
**Controprova**

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri.
2. Non è consentito l'ingresso nell'aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Articolo 32  
**Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "sì" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si fa la chiamata degli assenti alla votazione.

Articolo 33  
**Votazione per scrutinio segreto**

1. Nei casi in cui, a norma di Statuto e di Regolamento, si procede a scrutinio segreto, la votazione si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
2. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
3. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano pubblicamente lo spoglio delle schede e ne comunicano l'esito al Presidente che proclama il risultato.
4. Le schede delle votazioni, comprese quelle contestate o annullate, sono conservate nell'archivio della Camera di Commercio.

Articolo 34  
**Annullamento e ripetizione della votazione**

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Articolo 35  
**Votazione mediante procedimento elettronico**

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

Articolo 36  
**Dichiarazione di voto**

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.
5. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

## Articolo 37

### **Interrogazioni**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti, pervenute almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, è dedicata la prima parte delle riunioni del medesimo. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.
3. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione. Ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
4. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
5. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i tre minuti.
6. I Consiglieri possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

## Articolo 38

### **Contenuto della proposta**

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta è diretta a provocare l'adozione di un atto ovvero una discussione su affari o questioni di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

## Articolo 39

### **Trattazione della proposta**

1. La proposta, letta in Consiglio dev'essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

Articolo 40  
**Commissioni consiliari**

1. Le Commissioni consiliari, costituite a norma dell'art. 14 dello Statuto, possono essere solo temporanee.
2. Il Presidente della Camera di Commercio convoca la prima seduta di ciascuna Commissione di norma entro 30 giorni dalla sua costituzione deliberata dal Consiglio; nella stessa seduta la Commissione elegge il suo presidente.
3. Nella votazione ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporti il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino eguale numero di voti, si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si proclama eletto il più anziano di età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano di età.
4. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nomina, per ciascuna Commissione, il Segretario scegliendolo tra i funzionari di qualifica non inferiore a C1.
5. Nel caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della Commissione.
6. Ogni Consigliere non può essere presente in più di tre Commissioni.

Articolo 41  
**Partecipazione ai lavori delle Commissioni**

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto al voto e dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, Consiglieri che non ne facciano parte, dirigenti e funzionari camerale dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio, nonché rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 42  
**Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori**

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente, con almeno 5 giorni di preavviso, a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica. La convocazione contiene, altresì, l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni, di norma, si tengono presso la Camera di Commercio.

#### Articolo 43

### **Compiti del Segretario delle Commissioni**

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.
2. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del Segretario, data lettura ai componenti della Commissione, di norma, nella seduta successiva alla quale si riferisce. E' dato per letto se reso disponibile ai componenti o depositato presso la segreteria della Commissione 48 ore prima della seduta.

#### Articolo 44

### **Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso Enti**

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende Speciali, Enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, Associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

#### Articolo 45

### **Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri**

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

#### Articolo 46

### **Modifiche al Regolamento**

1. Il Consiglio, su proposta della Giunta camerale o di almeno la metà dei Consiglieri camerali, può apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con le stesse modalità e votazioni previste per la sua approvazione.

Articolo 47  
**Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative sulle Camere di Commercio, statutarie e regolamentari vigenti.

Articolo 48  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.